



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5

del 30/04/2021

OGGETTO: Regolamento IMU – Modifica art. 9.

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **APRILE** alle ore **15:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

| | CONSIGLIERI COMUNALI | PRES. | ASS. |
|----------|--------------------------------|-------|------|
| 1 | Rizzo Renato | Si | |
| 2 | Rega Maria Luce | Si | |
| 3 | Scanderebech Donatuccio | Si | |
| 4 | Causo Anna Lucia | Si | |
| 5 | Palese Patrizia | Si | |
| 6 | Tunno Annalisa | Si | |
| 7 | Catamo Angelo | Si | |

| | CONSIGLIERI COMUNALI | PRES. | ASS. |
|-----------|----------------------------------|-------|------|
| 8 | Cavalera Annalucia | | Si |
| 9 | De Vitis Alessio | Si | |
| 10 | Liviello Claudio Giuseppe | Si | |
| 11 | Cazzato Marcello | Si | |
| 12 | Stamerra Alfredo | Si | |
| 13 | Stamerra Emanuele | Si | |

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- Il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 21 del 29/08/2020 con la quale veniva approvato il Regolamento IMU;

VISTO il vigente Regolamento IMU;

VISTO l'art. 1 comma 48 della L. 178/2020 che recita *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

RITENUTO doveroso ed opportuno, in base alle motivazioni di cui al punto precedente, adeguare il regolamento in questione come da recente normativa;

VISTO il comma 4 bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che dispone il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

VISTO altresì il Decreto Sostegni che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, reso dal responsabile del Servizio

Economico-Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n.7 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'allegato resoconto stenotipografico;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco

Con votazione espressa nelle forme di legge

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 2 (De Vitis A., Stamerra E.)

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI SOSTITUIRE, il precedente contenuto dell'art. 9 del vigente Regolamento IMU riapprovandolo integralmente nella stesura di seguito riportata:

Art. 9

Altre esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle regioni, dalle province, dai comuni indipendentemente dall'ubicazione degli stessi nel territorio, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati immediatamente e direttamente ai compiti istituzionali dell'ente (Ordinanza Corte Costituzionale);
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:
 - a) Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (si ricorda che ai sensi del D.L. n. 262/2006, art. 2 comma 40, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E1 a E9 non possono essere compresi immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973 e s.m.i;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929.

- Rientrano nell'esenzione gli immobili destinati ad oratorio e simili dalle Parrocchie, dagli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica, dalle altre Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, in quanto opere di urbanizzazione secondaria pertinenze degli edifici di culto (L. 206/2003);
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14 Giugno 1993; inoltre sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del suddetto D. Lgs. indipendentemente dalla loro ubicazione e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà indivisibile e inusucapibile;
 - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985;
3. Nei confronti delle ONLUS è applicabile un'aliquota ridotta pari al 50%;
 4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 207/2001, nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, è applicabile l'esenzione IMU;
 5. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, scontreranno un'imposta dello 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° Gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
 6. Per i comodati meritevoli - verso il Comune, altro Ente territoriale, Ente non commerciale - esclusivamente concessi per scopi istituzionali o statutari e gratuitamente, è prevista l'esenzione;
 7. la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzeranno come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda **una sola abitazione** in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 380/2001 e ai sensi del

vigente regolamento edilizio comunale (per azionare detti interventi devono essere avviate apposite procedure edilizie). La norma quindi, non si riferisce alla condizione di idoneità del fabbricato appena costruito.

L'inagibilità o inabitabilità ai fini della riduzione IMU è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. La suddetta perizia o dichiarazione sostitutiva, dovranno inoltre attestare l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Qualora la richiesta di riduzione riguardi fabbricati che dal certificato catastale risultino rurali (abitativi o strumentali) la condizione di non utilizzo rende incompatibile l'attributo della ruralità al fabbricato stesso, pertanto il soggetto o i soggetti che vantano diritti reali sull'immobile sono tenuti ai sensi del D.M. MEF 26/07/2012 e della Circolare n. 2/2012 dell'Agenzia del Territorio, alla presentazione dell'istanza o del Docfa semplificato, entro il termine di 30 giorni dall'evento, attraverso i quali si chiede la cancellazione dell'annotazione di ruralità ovvero la variazione di categoria catastale.

Inoltre, deve essere presentata dichiarazione di variazione IMU per comunicare la perdita dell'agevolazione (ad esempio: utilizzo dell'immobile,; inizio di interventi di recupero – in quest'ultimo caso il soggetto passivo provvederà al versamento dell'imposta sulla base del valore dell'area edificabile).

La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato, o dal momento in cui è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione sostitutiva.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004, e quindi solo in caso di vincolo diretto;
10. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;
- 11. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.**
12. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità e di comodato .

3) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Alliste.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 30/04/2021

Deliberazione avente per oggetto:

Regolamento IMU – Modifica art. 9.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 30/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 30/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SCANDEREBECH DONATUCCIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 12/05/2021 al 27/05/2021.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 30/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

| |
|---|
| Per copia conforme all'originale |
| Alliste, li |
| IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA |